

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1896 del 11/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ SORRISO SAS DI ALESSANDRO CEVENINI E C. CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE,S.S. 16 VARIANTE KM. 97+916. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1954 del 10/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici APRILE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 31376/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società SORRISO SAS DI ALESSANDRO CEVENINI E C. con sede legale ed impianto nel Comune di PORTOMAGGIORE,S.S. 16 VARIANTE KM. 97+916. Pratica del SUAP Unione Valli e Delizie n. 649/2016 del 14/09/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di una attività di IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 14/09/2016, trasmessa dal SUAP Unione Valli e Delizie, assunta al P.G. di ARPAE il 20/10/2016 con il n. 11168, presentata al SUAP Unione Valli e Delizie in data 14/09/2016, dalla Società SORRISO SAS, nella persona di CEVENINI ALESSANDRO in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di PORTOMAGGIORE,S.S. 16 VARIANTE KM. 97+916, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI;
- considerato che, la stessa, è stata sospesa per richiesta, da parte del SUAP, di integrazioni in data 27/09/2016, con ripresa dei termini alla presentazione delle integrazioni richieste in data 19/10/2016;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– visto il Nulla Osta ai fini idraulici del Consorzio di Bonifica II° Circondario Polesine di San Giorgio prot. n. 3217 in data 14.07.2008 (agli atti), alle seguenti condizioni:

- le acque scaricate siano qualitativamente rispondenti alle vigenti norme in materia;
- l'area complessiva, non deve essere superiore a quella indicata nella relazione idraulica allegata alla richiesta di nulla osta (3090 metri quadrati di estensione totale);
- la portata massima sia pari a 45 lt/sec;
- non si apportino alcuna variazione ai tracciati, alle quantità ed alle misure sopramenzionate senza previa autorizzazione da parte del Consorzio;

– vista la relazione tecnica, in data 23/11/2016 con P.G. n. 12438, dei Servizi Territoriali di ARPAE Ferrara, e ritenuto superate le osservazioni riportate;

– vista la nota del SUAP dell'unione dei Comuni Valli e Delizie in data 05/04/2017, assunta al P.G. di ARPAE il 06/04/2017 con il n. 3932 con cui trasmetteva:

- nota del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in data 04/04/2017, con cui si prende atto, relativamente a quanto dichiarato dalla ditta in materia di impatto acustico, che nell'impianto vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità, quindi lo stesso rientra tra le attività elencate tra le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del D.P.R. n. 227/2011;
- certificazione di Hera spa, in data 31/03/2017 di prot. n. 34221, che l'immobile della ditta Sorriso sas sito in Portomaggiore SS 16 VARIANTE KM. 97+916, è inserito in zona non dotata di servizio pubblica fognatura;

- preso atto della dichiarazione del titolare, allegata alla suddetta istanza, nella quale si afferma che rispetto a quanto già autorizzato lo scarico non ha subito alcuna modifica;
- vista la precedente autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Ferrara, con atto n. 42722 del 31/05/2012, alla ditta Cevenini Marco per l'impianto di Portomaggiore, S.S. 16 VARIANTE KM. 97+916, e la successiva voltura alla ditta Sorriso sas di Alessandro Cevenini n. 888 del 18/02/2016;
- ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni del titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato, non oggetto di modifica;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione del procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP Unione Valli e Delizie alla Società SORRISO SAS DI ALESSANDRO CEVENINI E C., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di PORTOMAGGIORE, S.S. 16 VARIANTE KM. 97+916, codice fiscale n. 0194200389, per l'esercizio dell'attività di IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI

1. Lo scarico autorizzato in fosso inter-poderale, che confluisce nel corpo idrico consorziale denominato "Canale Linea di Derivazione dalla Fossa di Porto", di acque reflue domestiche, di prima pioggia e di acque bianche dei pluviali, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nel pozzetto di ispezione e campiona-

mento, indicato con un quadrato rosso prima dello scarico nella planimetria di cui al precedente punto 1.

3. Il pozzetto di campionamento, sopramenzionato, dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
4. Nel caso in cui il pozzetto di campionamento non sia adeguato alla prescrizione sopramenzionata (punto 3), la ditta dovrà ottemperare a quanto prescritto nel termine di 120 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte del SUAP di Ferrara.
5. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
6. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive.
7. Dovranno essere rispettate tutte le norme idrauliche prescritte dal Consorzio di Bonifica per il suddetto scarico.
8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
9. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
10. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

11. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
12. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
13. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE di Ferrara e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per le disposizioni previste nella parte SESTA del D.Lgs. n. 152/06.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP Unione Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP Unione Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP Unione Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.